



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE,
LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E PRODUZIONI
ARTIGIANALI DI PREGIO AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(Denominazione Comunale)**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.11.2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Logo De.Co.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co

Art. 9 - Criteri per la concessione della De.Co

Art. 10 – Procedura per l'attribuzione della De.Co.

Art. 11 – Commissione comunale per la De.Co.

Art. 12 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 13 – Controlli e sanzioni

Art. 14 – Struttura organizzativa competente

Art. 15 – Iniziative comunali e di coordinamento

Art. 16 – Le tutele e le garanzie

Art. 17 – Norme finali

Allegati:

- **Allegato A - Segnalazione per riconoscimento De.Co. in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese**
- **Allegato B - domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (in marca da bollo)**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela, la valorizzazione e la promozione di prodotti e produzioni artigianali di pregio agroalimentari locali, che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Cologno al Serio
2. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Comune individua tra i propri fini istituzionali:
 - l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari, gastronomiche e artigianali, riferite alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti l'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;
 - il sostegno e la promozione di iniziative a favore di eventi e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di riconoscimento quali importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Cologno al Serio intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Lo Statuto comunale stabilisce:
 - all'art. 1 – Principi e fondamenti - che il Comune di Cologno al Serio, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica Italiana, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà;
 - all'art. 2 – Finalità - che il Comune di Cologno al Serio, nel settore dello sviluppo economico coordina le attività produttive e commerciali, favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire la funzionalità e il servizio da rendere al consumatore; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte ad incentivare le attività e a favorire l'associazionismo;
5. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Cologno al Serio intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale. Le azioni intraprese non si porranno in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Cologno al Serio ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co.(acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. in particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e della volontà di promuoverne la conservazione e lo sviluppo mediante l'istituzione di un Registro delle produzioni e delle particolarità locali, ovvero di un registro De.Co (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva

- e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- f) dell'intraprendere attività di marketing per lo sviluppo dell'economia del territorio;
 - g) dell'organizzare e promuovere eventi e manifestazioni in ambito territoriale diffuso, finalizzate alla promozione dell'attestazione De.Co. comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento i "prodotti o attività locali di pregio" sono quelli agroalimentari, enogastronomici, artigianali derivanti da attività agricola e zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, ottenuti o realizzati nel territorio comunale secondo modalità consolidate nei costumi, nelle consuetudini, nelle tradizioni, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento, oppure semplicemente ideati, sviluppati e prodotti sul territorio quando assumano un valore identitario per la comunità, riscontrando apprezzamento e divenendo per questo riconoscibili e rappresentativi del territorio.
2. A titolo esplicativo e descrittivo, la denominazione comunale può riguardare:
 - primo gruppo (che rappresenta le attività commerciali, di promozione e marketing del territorio):
 - la De.Co. su **UN PRODOTTO TIPICO**: prodotto agricolo coltivato nel territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura locale tipica;
 - la De.Co. su **UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO ALIMENTARE**: prodotto dell'artigianato alimentare enogastronomico locale che abbia un valore tipico e/o comunque identitario della comunità;
 - secondo gruppo (che rappresenta un livello più culturale che meglio esprime il concetto identitario del territorio):
 - la De.Co. su **UNA RICETTA**: prodotto legato ad una tradizione che a sua volta abbia prodotto una consuetudine codificando la storia e l'esistenza di un piatto e che, eventualmente, abbia anche prodotto sagre o manifestazioni; piatti della cucina tipica a rischio di estinzione o della memoria popolare;
 - la De.Co. su **UN SAPERE**: particolare pratica in uso nel Comune, quale ad esempio una tecnica di coltivazione, di artigianato, etc.;
 - la De.Co. su **UN TERRENO/LUOGO**: coltivazione particolare di un territorio vocato alla crescita e raccolta di una specifica specie di prodotto.
3. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente;
4. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Cologno al Serio;
5. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto;
6. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento viene istituita la De.Co. (*Denominazione Comunale di Cologno al Serio*) per attestare l'origine dei prodotti e delle attività, le relative caratteristiche ed il legame storico, culturale e identitario con il territorio comunale, nonché divenire efficace strumento promozionale della realtà locale.
2. Attraverso la De.Co. si intende perseguire:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali;
 - b) tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche;
 - c) valorizzare anche prodotti di recente ideazione, ma che assumano un particolare valore identitario;
 - d) riconoscere prodotti di pregio, non necessariamente tradizionali, ma rappresentativi del territorio, anche con riferimento alla denominazione, all'apprezzamento ricevuto, alla riconoscibilità dello stesso nel territorio del Comune di Cologno al Serio;
 - e) salvaguardare le produzioni locali e promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio "Made in Cologno al Serio".

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (ufficio commercio) di cui all'art. 14, un registro pubblico per tutti i prodotti e le attività locali di pregio di cui ai precedenti articoli che ottengano la De.Co. Denominazione Comunale.

2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto o dell'attività e la composizione o modalità di realizzazione secondo un disciplinare-tipo di produzione (o una scheda descrittiva) che ne identifica le caratteristiche.
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti e/o le attività a De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo di produzione;
 - c) gli estremi della delibera di Giunta Comunale che dispone il riconoscimento e l'iscrizione a seguito dell'esito favorevole della Commissione Comunale per la De.Co.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina colognese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, vini, distillati, liquori e cocktail.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Cologno al Serio, anche se non vi hanno la sede legale.
6. Su proposta della commissione di cui all'art. 11, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo, delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive.
6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.
7. Il Tavolo Provinciale di Coordinamento De.Co. qualora istituito e competente per territorio, promuove e auspica il contenimento del numero di feste e manifestazioni, il coinvolgimento di panieri vasti di prodotti De.Co. all'interno di quelle manifestazioni fortemente radicate sul territorio che negli anni hanno maturato successi di pubblico e commerciali.

Art. 7 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti, le attività di pregio e le iniziative iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6 verrà adottato un apposito logo identificativo a colori;
2. Il Comune si riserva la facoltà di adottare con delibera di Giunta comunale, il logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da Anci oppure scegliere un proprio logo di fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co.
3. Il logo costituisce un'adeguata veste grafica per l'identificazione e presentazione del prodotto.
4. Il logo è di proprietà del Comune di Cologno al Serio che può avvalersene in ogni situazione in cui venga ritenuto utile, opportuno o conveniente nel rispetto dei valori allo stesso legati.
5. Il logo adottato potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.
6. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

1. Per poter ottenere la De.Co. i prodotti e/o le attività di pregio:
 - a) devono essere ideati, sviluppati e realizzati nell'ambito del territorio del Comune di Cologno al Serio da almeno 2 (due) anni ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali riconosciute;
 - b) devono possedere i requisiti di identificabilità e identità riconducibili al territorio di Cologno al Serio;
 - c) i prodotti alimentari devono essere preparati con ingredienti genuini e di qualità e per la loro realizzazione devono essere osservate le disposizioni settoriali vigenti relative alle discipline igieniche e alimentari e agroalimentari;
 - d) l'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente;
 - e) devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare;
 - f) per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari;
 - g) in nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale;
 - h) per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 - Criteri per la concessione della De.Co.

1. L'iscrizione nel Registro della De.Co. è concessa per le tipologie di prodotti e attività di pregio indicati al precedente articolo 3.
2. Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti e associazioni che svolgono attività inerenti alla produzione e commercializzazione dei prodotti dotate di unità locale o sede operativa nell'ambito del Comune di Cologno al Serio e che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare tipo di produzione del prodotto o attività.
3. Su parere favorevole della Commissione Comunale per la De.Co. di cui al successivo art.11 può essere concessa l'iscrizione anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare-tipo di produzione del prodotto o attività.
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più soggetti diversi se e in quanto aderenti ai requisiti e criteri richiesti. Per uno stesso prodotto è possibile ottenere una sola De.Co.
5. Uno stesso soggetto può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

Art. 10 – Procedura per l'attribuzione della De.Co.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune - eccezion fatta per i membri in carica della Commissione di cui al successivo art. 11 – che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co. con le modalità indicate al successivo comma 4.;
2. L'individuazione del settore merceologico, prodotto, attività, manifestazione, da prendere in considerazione per il rilascio del DE.CO., potrà avvenire su proposta della commissione o per iniziativa esterna, da porre al preventivo vaglio della

commissione comunale per la De.Co.;

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e/o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato B al presente regolamento.
5. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto o dell'attività locale di pregio, indicanti la valenza locale ed identitaria, la storia e l'origine del prodotto/attività, la composizione o le modalità di produzione secondo un disciplinare-tipo o una scheda descrittiva identificativa con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
6. Nello specifico devono essere indicati:
 - i) il nome del prodotto o dell'attività di pregio e la tipologia di appartenenza rispetto ai gruppi di cui al precedente art. 3;
 - j) i materiali, l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - k) la documentazione che attesti la storia del prodotto;
 - l) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - m) gli eventuali riconoscimenti ricevuti e/o i riscontri ottenuti in termini di apprezzamento del prodotto/attività;
 - n) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - o) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - p) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
7. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 11;
8. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo;
9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione;
10. La Commissione ha facoltà ove lo ritenga necessario, di creare un disciplinare attestante il perimetro di rilascio dell'attestazione in modo univoco, attraverso il consulto con esperti del settore, produttori locali e associazione dei consumatori;
11. La commissione comunale De.Co ha facoltà di verificare la corretta messa in pratica del disciplinare, con facoltà di operare sul corretto mantenimento degli stessi, con facoltà di apporre modifiche per attualizzarli, correggerli o eventualmente sopprimerli;
12. il disciplinare sarà pubblicato nelle forme istituzionali richiedendo ai soggetti interessati l'adesione formale per l'ottenimento del marchio;
13. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
14. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato B).
15. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
16. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
17. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

18. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 11 – Commissione comunale per la De.Co.

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. si pronuncia, esprimendo parere vincolante, una Commissione Comunale nominata dal Sindaco in qualità di presidente.
2. La commissione si riunisce nel momento in cui vi è la necessità di sottoporre a valutazione le richieste pervenute nel corso dei mesi precedenti.
3. La Commissione è così composta:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale;
 - Componenti individuati fra tecnici o esperti: proposti dalla maggioranza e minoranza, per un numero di membri pari ad ogni gruppo consiliare. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata, nonché associazioni di consumatori.
 - Il responsabile del procedimento o altro dipendente individuato dal responsabile del servizio, con funzioni di segreteria e verbalizzazione senza diritto di voto.
4. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere altresì, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. È previsto un gettone di presenza per ogni membro esperto nominato della Commissione, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
6. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
7. La denominazione "De.Co. di Cologno al Serio" e il relativo marchio sono di esclusiva proprietà del Comune di Cologno al Serio. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 13 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune ai termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 14 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'Area Amministrativa – Servizio Commercio del Comune di Cologno al Serio.
2. Detta struttura è responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 15 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 16 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.
3. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 29.11.2024, pubblicata all'Albo on line il 13.12.2024 sino al 28.12.2024, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 24.12.2024.

LA SINDACA
Dott.ssa Chiara DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra OMBONI